

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OFFICINA DELLE COMPETENZE"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile l'Associazione denominata "Officina delle competenze".

Sono individuati come soci fondatori i signori

- Gianni Biagi nato a Firenze il 17 maggio 1952 e residente a Firenze Viale dei Tanini, 40, codice fiscale BGIGNN52E17D612A, PEC gianni.biagi@pec.architettifirenze.it
- Lucia Scarpitti nata a Roma il 28.12.1958, residente a Roma, Via Antonio Vivaldi 15, 00199, codice fiscale SCRLCU58T68H501I, PEC: lucia.scarpitti@pec.it
- Roberto Trainito nato a Roma il 26.11.1978, residente a Roma Piazza Tommaso De Cristoforis, 1, codice fiscale TRNRRT78S26H501N, PEC roberto.trainito@pec.it
- Roberto Vicini nato a Casalmaggiore (CR) 16 luglio 1954, residente a Scanzorosciate (BG), P.za A. Da Rosciate n. 9, codice fiscale VCNRRT54L16B898F, PEC: rvicini@pec-legal.it
- Umberto Pagano nato a Napoli, il 5/4/1973, residente a Aversa (CE), via Ugo La Malfa n. 9, codice fiscale PGNMRT73D05F839A, PEC: umberto.pagano@pec.it
- Costanza Bettoni nata a ROMA il 11 marzo 1955, residente a ROMA Via Monte Altissimo n. 5, codice fiscale BTT CTN 55C51 H501G PEC costanzabettoni@pec.it
- Gioia Salvioli, nata a Modena il 12/05/1976, residente a Modena, Via Zurlini n. 70, codice fiscale SLVGIO76E52F257Q, PEC: gioia.salvioli@pec.it
- Assunta D'Amore nata a Napoli il 4/7/1967, residente a Roma via San Silverio 15, codice fiscale DMRSNT67L44F839P PEC: assuntadamorepec@pec.it
- Patrizia Martinelli nata a Roma il 26/12/1964, residente a Verona (VR), via Chioda 222, codice fiscale MRTPRZ64T66H501P, PEC: patrizia.martinelli@pec.it
- Mauro Frisanco nato a Trento il 9 luglio 1961, residente a Trento in Salita S.Agata, 45, codice fiscale FRSMRS61L09L378R, PEC mauro.frisanco@pec.it

L'Associazione, con sede legale in Roma, Via Barberini n. 29, svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato; ha e potrà aprire i propri uffici, delegazioni o rappresentanze in Italia ed all'estero su delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 2 - Oggetto e scopi

L'Associazione non ha natura commerciale, né persegue finalità di lucro, svolge la sua attività con carattere di assoluta apertività e nel rispetto dei principi del mercato e della libera concorrenza.

L'Associazione persegue lo scopo di promuovere il costituendo "Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze" auspicato e previsto dal legislatore già dai primi anni 2000 e che ha trovato una definizione strutturata nella Legge 92/2012 ("Legge Fornero") e nel successivo d.lgs. 13/2013. Nella legge e nel decreto citati il sistema di certificazione è inteso quale strumento cardine delle politiche nazionali per l'Apprendimento permanente ed ha la finalità di garantire la connessione dei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro, la trasparenza e la spendibilità degli apprendimenti acquisiti dalle persone, dei titoli e delle attestazioni rilasciate, favorendo l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro.

Ciò in coerenza con gli obiettivi della Strategia “Europa 2020” lanciata dalla Commissione Europea e nella logica dell’Apprendimento lungo tutto l’arco della vita, al fine di garantire ai cittadini tutte le condizioni di spendibilità delle competenze acquisite e la conseguente opportunità di capitalizzarle, nonché una maggior mobilità e una migliore occupabilità.

La creazione del “Sistema Nazionale di Certificazione” rende esigibile da parte del cittadino il diritto di vedere valorizzate e riconosciute le competenze maturate in ogni contesto ed in ogni momento della vita attraverso l’accesso a servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi devono essere resi accessibili da parte degli enti titolari delle qualificazioni rilasciabili: Ministeri competenti e Regioni.

L’Associazione contribuisce, quale luogo di discussione, condivisione e confronto, al dibattito relativo al completamento del percorso di costruzione del “Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze” che deve ancora entrare a regime sull’intero territorio nazionale e da parte di tutti gli enti titolari.

L’Associazione, inoltre, promuove la diffusione della conoscenza e l’utilizzazione dello stesso sistema, attraverso:

- La predisposizione, realizzazione e pubblicazione di riviste o altre forme di pubblicazioni in formato cartaceo o elettronico, anche attraverso il proprio sito web, aventi per oggetto la certificazione delle competenze e la valorizzazione degli apprendimenti;
- l’organizzazione di eventi culturali, iniziative pubbliche, incontri informativi e formativi, convegni, seminari e dibattiti che servano alla promozione della cultura della certificazione delle competenze e la valorizzazione degli apprendimenti;
- la facilitazione dell’incontro e della collaborazione fra enti, istituzioni, attori del partenariato economico e sociale e gruppi di interesse che possa contribuire alla costruzione ed alla diffusione del sistema nazionale di certificazione;
- lo sviluppo di una rete nazionale e internazionale che condivida esperienze, procedure e casi studio sui temi della certificazione delle competenze e della valorizzazione degli apprendimenti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il suo eventuale scioglimento e messa in liquidazione, che può essere deliberato dall’Assemblea in via straordinaria. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell’Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Le relative delibere sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 4 – Associati

Oltre i soci indicati all’art. 1, possono far parte dell’Associazione, come soci ordinari le persone fisiche che a vario titolo sono coinvolte ed interessate al tema della certificazione delle competenze come definito dal d.lgs. 13/2013 e al Decreto Interministeriale di recepimento dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015

Qualora l’Associazione organizzi tipologie di eventi e attività specifiche che fossero destinate ad altre categorie di persone, o comunque quando ciò appaia opportuno, potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, altre classi di soci; tale operazione non sarà considerata modifica del presente Statuto.

La posizione associativa non è trasmissibile a terzi.

Articolo 5 – Ammissione

Per aderire all'Associazione è necessaria una formale domanda indirizzata al Presidente.

L'ammissione all'Associazione come socio ordinario può essere richiesta da ogni persona fisica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da idonea documentazione che attesti l'effettivo coinvolgimento nell'oggetto e negli scopi dell'Associazione nel triennio precedente alla domanda di ammissione.

Sulle domande di ammissione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e tenuto conto delle finalità dell'Associazione, decide il Consiglio direttivo. La delibera di accettazione o di rifiuto della domanda di ammissione viene comunicata via email entro 10 (dieci) giorni dall'adozione della medesima delibera e può essere impugnata con ricorso ai Proviviri, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Il ricorso non sospende l'efficacia della relativa delibera. Il cambio di ragione sociale o di denominazione non estingue il rapporto associativo.

Articolo 6 - Categorie di soci

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7 per quanto riguarda i diritti connessi alla partecipazione alla vita dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, indicati all'art. 1, fanno parte dell'associazione anche i Soci ordinari.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'associazione e hanno inoltre il diritto di partecipazione, di intervento e di elettorato attivo negli organi associativi, purchè in regola con gli obblighi statutari.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le delibere assunte dagli organi dell'Associazione ai sensi dei successivi articoli, ed in particolare:

- di partecipare attivamente alla vita associativa;
- di versare la quota di ammissione e i contributi sociali;
- di versare una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo;
- di fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari e utili per il raggiungimento degli scopi statutari

I soci si impegnano altresì a esercitare la loro attività secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale ed in maniera tale da non ledere l'immagine dell'associazione.

Articolo 8 – Durata del rapporto associativo

L'adesione all'Associazione ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non viene disdetta con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

Articolo 9 – Sanzioni

Il socio inadempiente agli obblighi sociali, che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione o che ponga in essere comportamenti o attività o effettui pubbliche dichiarazioni in contrasto con le finalità e con l'azione dell'Associazione e/o volte a screditare l'Associazione e/o le iniziative dalla stessa assunte, è passibile, a seconda della gravità dei casi, delle seguenti sanzioni, che potranno anche essere rese pubbliche dall'Associazione:

- sospensione del diritto di partecipare all'assemblea per un periodo di tempo non superiore a un anno;
- decadenza degli esponenti che ricoprono cariche negli organi associativi;

- sospensione del diritto alle prestazioni effettuate dall'Associazione;

In caso di ripetuta morosità e/o di gravi inadempienze agli obblighi associativi può essere decisa l'esclusione definitiva dall'associazione.

Sono riservati all'Associazione ogni diritto ed azione a tutela dei propri interessi.

Organo competente per le decisioni relative all'applicazione delle sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia su proposta del Presidente.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso ai Probiviri.

Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi ai Probiviri entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo. Il ricorso non sospende la decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Cessazione della condizione di associato

La qualità di socio si perde automaticamente, previo accertamento del Consiglio Direttivo:

- a) per perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata;
- a) per esclusione;
- b) per l'accertamento di circostanze tali che, se conosciute all'atto dell'ammissione, avrebbero escluso l'ammissione stessa;
- c) per recesso volontario dell'associato;
- d) per recesso per modifiche statutarie

La perdita della qualità di associato comporta l'obbligo di saldare il pagamento di eventuali contributi ancora dovuti.

La cessazione della condizione di associato determina la decadenza automatica da parte dei rispettivi rappresentanti dalle cariche associative e da eventuali altri incarichi all'interno dell'associazione.

Articolo 11 – Gli organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente
- c) il Vice Presidente
- d) i Probiviri

Le cariche sociali sono riservate esclusivamente ai soci, sono strettamente personali, non sono trasmissibili a terzi, non sono delegabili né retribuite.

Articolo 12 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria una volta l'anno al massimo entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed in via straordinaria quando la convocazione sia decisa dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei voti assembleari totali.

Nel corso della prima assemblea, che si svolgerà in forma totalitaria il giorno della costituzione, vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio direttivo e i Probiviri.

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente; o in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente a mezzo fax o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea può tenersi sia presso la sede dell'Associazione che in ogni altro luogo, purchè chiaramente indicato nella convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di dieci giorni.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno e il luogo, giorno ed ora della seduta in prima ed in seconda convocazione. Eventuali integrazioni degli argomenti all'ordine del giorno sono ammessi fino alle 24 ore precedenti la riunione.

I soci potranno essere rappresentati in assemblea da un delegato, ma ciascun socio non potrà rappresentare più di 3 soci.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 70% dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno il 60% dei soci.

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone fisiche si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono trascritte in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente e dal Segretario. Al riguardo, all'inizio di ogni riunione assembleare, il Presidente designa tra i presenti un segretario verbalizzante e, laddove necessario, due scrutatori. I verbali sono a disposizione degli associati.

Articolo 13 – Divieto di partecipare all'Assemblea

Non possono partecipare all'Assemblea e non hanno comunque diritto di voto i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali e contributi.

All'atto della convocazione, la Segreteria indicherà a ciascun socio non in regola con i pagamenti la sua situazione amministrativa.

Articolo 14 – Attribuzioni dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria competono i seguenti poteri:

- a) eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente. La prima volta il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti senza proposta del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 15 tra gli associati;
- c) eleggere i Probiviri secondo le disposizioni rispettivamente applicabili;

- d) esaminare ed approvare gli indirizzi generali e il programma di attività del Presidente;
- e) stabilire le quote di ammissione, i contributi sociali annuali ed eventualmente i contributi straordinari;
- f) approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione presentati dal Consiglio Direttivo;
- g) esercitare ogni altra funzione stabilita nel presente Statuto.

All'Assemblea straordinaria competono i seguenti poteri:

- a) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le modifiche dello Statuto;
- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori

Articolo 15 – Il Consiglio direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo di 3 membri, composto da due componenti di diritto e da un componente elettivo.

I componenti di diritto sono:

- a) il Presidente;
- a) il Vice Presidente

Il membro elettivo del Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il membro elettivo del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che sceglie tra i candidati che devono essere proposti da almeno un socio fondatore. La perdita della qualità di socio per uno dei motivi indicati all'art. 10 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica del relativo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, cui subentra il primo dei non eletti.

L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo. Esso sarà sostituito dal primo dei non eletti tra i candidati dell'elezione riguardante il Consiglio Direttivo in carica. In mancanza di candidati tra i primi dei non eletti o in caso di loro rinuncia, il Consiglio Direttivo può a maggioranza cooptare un nuovo membro in sostituzione di quello cessato scelto tra i soci su proposta del Presidente e sarà considerato a tutti gli effetti membro effettivo del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed il Vice Presidente;
- a) definire le direttive generali dell'azione associativa ed approvare i regolamenti interni;
- b) stabilire la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- c) approvare le modifiche statutarie da portare al voto dell'Assemblea;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- e) decidere l'espulsione degli Associati in merito alle sanzioni di cui agli art. 8 e 9 dello Statuto;
- f) esaminare ed approvare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e presentarli all'Assemblea per l'approvazione;

- g) nominare a scrutinio segreto il Tesoriere dell'Associazione;
- h) organizzare gli Uffici di consulenze e servizi di interesse delle categorie.

Articolo 17 – Convocazione e deliberazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto, anche a mezzo fax o email, dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente.

Il Consiglio deve essere convocato con un termine di preavviso di almeno otto giorni dal giorno fissato per la riunione e, nei casi, di particolare urgenza, con un termine di preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile. E' consentito ai Consiglieri di intervenire alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno trascritte in appositi verbali. Al riguardo, all'inizio di ogni riunione il Presidente designa tra i presenti un segretario verbalizzante. Alla fine di ciascuna riunione viene approvato il verbale di quella riunione.

E' ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio per videoconferenza, come pure la possibilità di prendere delibere con votazione per fax o email; in tal caso è però necessario il voto espresso di tutti i consiglieri e che siano conservate le caratteristiche previste per l'Assemblea dei soci di cui all'art.12.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente ha rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione.

La carica di Presidente è conferita, su candidatura, a persone scelte fra i soci fondatori

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in via ordinaria su designazione del Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni, così come il Vice Presidente, e non è rieleggibile quale Presidente per mandati consecutivi.

Sono compiti del Presidente:

- a. presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- a. attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici dell'Associazione;
- b. sovrintendere, coordinare e controllare l'attività del Vice Presidente al quale può delegare, nell'ambito della normale attività operativa, delega per il compimento dei singoli atti;
- c. assumere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell'Associazione e al raggiungimento dei fini associativi, nell'ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate all'inizio dell'esercizio del Consiglio Direttivo;
- d. predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria;

- e. proporre al Consiglio Direttivo i rappresentanti dell'Associazione presso ogni Ente od Autorità;
- f. agire e resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie;
- g. assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però sottoporre, alla prima riunione utile, le decisioni prese per la relativa ratifica degli atti compiuti. Il Presidente può nominare incaricati e procuratori, tanto all'interno, quanto all'esterno dell'Associazione, per il compimento sia di singoli atti sia di categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

La perdita di qualifica di socio per uno dei motivi indicati all'art. 9 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti nello Statuto.

Articolo 19 – Il tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, ha la responsabilità della corretta gestione dei libri contabili.

Il Tesoriere si incarica delle riscossioni e dei pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- a) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- a) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- b) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il responsabile amministrativo dell'Associazione è il Tesoriere.

Articolo 21 – Il Fondo Comune

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di far parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 22 – Esercizi sociali e bilanci

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il primo trimestre dell'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo è annuale e si riferisce al periodo 1° gennaio 31 dicembre, ed è predisposto adottato con relativo piano dei conti.

Articolo 23 – Scioglimento e modifiche statutarie

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il quorum costitutivo di cui all'art. 12 e il voto favorevole di almeno il 60 % dei soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla liquidazione del patrimonio.

Per le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea può essere fatta a mezzo telegramma, email o fax, da inviare almeno quindici giorni prima ed è necessaria la presenza diretta o per delega del 70% dei soci e il voto favorevole di almeno il 60% dei soci.

Articolo 24 – Proviviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto 2 Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione, nonché con la carica di Presidente o di Proboviro di ogni altra organizzazione.

E' richiesto il parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Proviviri sui candidati a cariche direttive associative o ad incarichi di rappresentanza esterna.

Spetta ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, che non si siano potute definire bonariamente, insorte tra i soci e tra i soci e l'Associazione.

L'interpretazione del presente Statuto, del Codice etico, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Proviviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e alle nomine, dai Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 25 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. Il presente atto è interpretato e regolato dalla Legge italiana.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per ogni controversia verrà comunque previsto un tentativo di conciliazione bonaria nel rispetto del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28.

Roma, 11 febbraio 2016